

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2280 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui il piano si riferisce.
- (2) Facendo seguito alla richiesta presentata dalla Germania di fondere le circoscrizioni Schleswig-Holstein e Hamburg in un'unica circoscrizione denominata Schleswig-Holstein/Hamburg, e alle richieste presentate da Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia di modificare il numero di aziende contabili o la soglia di dimensione economica a seguito dei cambiamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura, è opportuno autorizzare i summenzionati Stati membri a rivedere i rispettivi piani di selezione e/o la soglia di dimensione economica per l'esercizio contabile 2018 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili.
- (3) Poiché diventa sempre più importante poter disporre tempestivamente di dati contabili di migliore qualità, la Commissione incoraggia gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi organizzativi che permettano di aumentare la completezza dei dati e di presentare le schede aziendali in anticipo sui termini fissati all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (4) Ai fini della tempestiva disponibilità, della completezza e della migliore qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri, i termini per la trasmissione dei dati e la procedura relativa al pagamento della retribuzione forfettaria dovrebbero essere riveduti e collegati ai tempi di trasmissione e alla completezza delle informazioni RICA trasmesse alla Commissione.
- (5) È opportuno inserire nell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 una disposizione transitoria relativa alla disponibilità di bilancio per l'esercizio contabile 2018.
- (6) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Per motivi di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe fornire informazioni supplementari per quanto concerne la presentazione di tali dati.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (8) Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2018.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Finlandia rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2018. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2018.»;

(2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Importo della retribuzione forfettaria

1. La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 160 EUR per scheda aziendale.

2. Se la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.

3. Fatto salvo il rispetto dell'obbligo di rispettare la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 per una circoscrizione RICA o uno Stato membro, la retribuzione forfettaria è maggiorata di:

a) 5 EUR qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di un mese prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3; oppure

b) 7 EUR nell'esercizio contabile 2018 e 10 EUR nell'esercizio contabile 2019 qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di due mesi prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro due mesi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.»;

(3) gli allegati I, II e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

(1) all'allegato I,

la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Romania	4 000»
----------	--------

(2) l'allegato II è così modificato:

a) le voci relative alla Germania nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	GERMANIA	
015.	Schleswig-Holstein/Hamburg	662
030.	Niedersachsen	1 307
040.	Bremen	—
050.	Nordrhein-Westfalen	1 010
060.	Hessen	558
070.	Rheinland-Pfalz	887
080.	Baden-Württemberg	1 190
090.	Bayern	1 678
100.	Saarland	90
110.	Berlin	—
112.	Brandenburg	284
113.	Mecklenburg-Vorpommern	268
114.	Sachsen	313
115.	Sachsen-Anhalt	270
116.	Thüringen	283
	Totale Germania	8 800»

b) le voci relative alla Grecia nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	GRECIA	
450	Μακεδονία — Θράκη (Macedonia-Tracia)	1 700
460	Ἡπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epiro, Peloponneso, Isole ionie)	1 150
470	Θεσσαλία (Tessaglia)	600
480	Στερεά Ελλάδα — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, Isole dell'Esgeo, Creta)	1 225
	Totale Grecia	4 675»

c) le voci relative all'Ungheria nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento»	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	UNGHERIA	
767	Alföld	1 144
768	Dunántúl	733
764	Észak-Magyarország	223
	Totale Ungheria	2 100»

d) le voci relative alla Romania nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento»	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	ROMANIA	
840	Nord-Est	724
841	Sud-Est	913
842	Sud-Muntenia	857
843	Sud-Vest-Oltenia	519
844	Vest	598
845	Nord-Vest	701
846	Centru	709
847	București-Ilfov	79
	Totale Romania	5 100»

e) le voci relative alla Finlandia nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento»	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	420
680	Sisä-Suomi	169
690	Pohjanmaa	203
700	Pohjois-Suomi	108
	Totale Finlandia	900»

(3) l'allegato VIII è così modificato:

a) la tabella D è così modificata:

i) nella seconda tabella, la voce relativa alla categoria «2010. Frutti pendenti — colture» è sostituita dalla seguente:

«Codice (*)»	Descrizione delle categorie	OV	AD	DY	IP	S	SA	CV
2010.	Frutti pendenti - colture							»

ii) la voce relativa alla categoria di attivi «2010. Frutti pendenti — colture» è sostituita dalla seguente:

«2010. Frutti pendenti - colture

Valore di tutte le coltivazioni che non sono state ancora raccolte (colture permanenti e raccolti sul campo). L'ammortamento accumulato (D.AD) e l'ammortamento dell'esercizio corrente (D.DY) devono essere comunicati solo per le colture permanenti.»;

iii) la tabella relativa ai metodi di valutazione è sostituita dalla seguente:

«Valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita	corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili meno il costo stimato da sostenere in relazione alla vendita	3010, 5010, 7010
costo storico	costo nominale o originale di un attivo al momento dell'acquisizione	2010, 3020, 3030, 4010, 7020
valore contabile	valore al quale un attivo figura nel bilancio	1010, 1020, 1030, 1040, 8010»

b) nella tabella H, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando gli oneri aziendali rappresentano il “consumo” dei mezzi di produzione durante l'esercizio contabile, ma non corrispondono alla produzione realizzata durante l'esercizio, le variazioni d'inventario degli approvvigionamenti (compresi gli anticipi alle colture) devono essere indicate nella tabella D con il codice 1040. Scorte.»;

c) nella tabella M,

sezione AI Informazioni di carattere amministrativo, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione dei dati della colonna Numero di unità di base (N) è facoltativa negli esercizi contabili 2015-2017 per i codici 10300-10319.».